

Il diritto dell'ex convivente agli alimenti

Descrizione

La legge n. 76/2016 ha dettato una disciplina organica che [elenca i diritti riconosciuti ai conviventi di fatto](#). Ha fatto quindi ingresso nel nostro ordinamento anche la possibilità di richiedere gli alimenti all'ex partner in caso di cessazione della convivenza.

Tale diritto, tuttavia, essendo frutto di un compromesso tra le forze politiche coinvolte nella creazione della legge, è sottoposto a notevoli limiti e condizioni.

Va comunque dato atto della sua funzione in alcuni casi. Ad esempio, è utile a ristabilire una certa equità quando uno dei conviventi abbia dedicato l'intera vita a supportare la famiglia di fatto tramite lavoro casalingo, sacrificando ogni possibilità lavorativa, e si ritrovi senza i mezzi di sussistenza e – come si vedrà – senza altri soggetti a cui rivolgersi in caso di bisogno.

Appare meno equo, ovviamente, nel diverso caso in cui uno dei conviventi si sia rifiutato di lavorare, e la scelta del lavoro casalingo di uno dei due non sia stata presa di comune accordo da entrambi i partner.

Presupposto e funzione degli alimenti

Innanzitutto, occorre ricordare che la funzione degli “alimenti”, diversamente da quella del “mantenimento”, è quella di permettere all'alimentando di far fronte ai bisogni essenziali tradizionalmente identificati in: vitto, alloggio, vestiario e cure mediche.

Proprio per tale funzione, gli alimenti possono essere corrisposti “in natura” (ad esempio ospitando direttamente la persona che non abbia la disponibilità di un alloggio), o tramite una somma di denaro, in ogni caso limitata appunto a garantire la sopravvivenza dignitosa.

I parametri per determinare l'ammontare degli alimenti, dunque, sono costituiti dallo stato di bisogno del richiedente e dalle risorse economiche dell'obbligato.

Gli alimenti non possono comunque eccedere quanto necessario per la vita dell'alimentando, seppur avuto riguardo alla sua posizione sociale (art. 438 c.c.).

Gli alimenti nel caso di cessazione della convivenza di fatto

La legge assoggetta il diritto agli alimenti a diverse condizioni e misure:

deve essere intervenuta la cessazione della convivenza di fatto (in un momento successivo all'entrata in vigore della legge n. 76/2016, come ha chiarito la giurisprudenza);
il richiedente deve “*versare in stato di bisogno*” e “*non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento*”;

l'assegnazione degli alimenti avviene per un periodo "proporzionale" alla durata della convivenza.

Un dei limiti più grandi, tuttavia, è costituito dal fatto che la richiesta di alimenti nei confronti dell'ex convivente può essere accolta soltanto dopo che sia stata proposta nei confronti di altri soggetti.

Prima ancora del convivente, infatti, ove si versi in stato di bisogno, questi sono i soggetti ai quali la legge permette di domandare gli alimenti, ed esattamente solo in quest'ordine:

- colui che eventualmente ha in precedenza ricevuto donazioni da parte di chi si trovi in stato di bisogno (il cd. "donatario");
- l'adottante nel caso di adozione di persone maggiorenni;
- l'ex coniuge (in caso di annullamento del matrimonio);
- i figli, o in loro mancanza i discendenti;
- i genitori, o in loro mancanza gli ascendenti;
- i generi e le nuore, purché il loro matrimonio sia valido ed il figlio/la figlia che hanno dato vita al legame, o i nipoti in linea retta, siano ancora in vita.

Nell'ordine (stabilito dall'art. 433 c.c.) sarebbero presenti anche i suoceri e le suocere, ma ricordiamo che nel caso della convivenza, i genitori del convivente per il diritto civile non possono essere definiti tali, difettando il requisito del matrimonio per creare il legame dell'affinità.

Altrettanto non possono essere presi in considerazione i suoceri o le suocere del matrimonio precedente, perché il loro obbligo cessa con lo scioglimento del matrimonio.

Solo dopo tutti i soggetti sopra nominati ci si potrà rivolgere all'ex convivente che, nell'ordine previsto dalla legge e sopra riportato, viene prima soltanto di fratelli e sorelle.

Visti i limiti fin qui illustrati, quindi, si consiglia di rivolgersi ad un professionista competente nella materia, prima di formulare pretese che magari rischierebbero di non trovare accoglimento.

[Avvocato Maria Novella Galizia](#)

Diritto di Famiglia, delle Persone e delle Successioni

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo:

[Cessazione della convivenza di fatto](#)

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
[iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)***

Categoria

Senza categoria